



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTO il d.P.R. del 21.10.2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO in particolare l’art. 3 della citata l. n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. d) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;

VISTO il d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508;

VISTO in particolare l’art. 11 del predetto d.P.R. n. 212/2005, secondo cui:

-co.1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lett. g), della citata legge n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

-co.2: l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in ordine all’adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modifiche, dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico disciplinari, entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 124, con il quale sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello dei Conservatori di musica e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, recante "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286", che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTA la nota del Segretariato Generale n. 1071 dell'1 febbraio 2021, con la quale sono state dettate le "indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca del 1° agosto 2012, n. 144, con cui l'Istituto Sait Louis Music Center - College of Music è stato autorizzato al rilascio di titoli AFAM presso la sede di Roma;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM, decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTO il parere favorevole, sulla valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11, del d.P.R. n. 212 del 2005, espresso, in data 28 aprile 2023 (delibera 91), dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), relativamente ai corsi autorizzati presso l'Istituto Saint Louis College of Music di Roma;

VISTA la richiesta di autorizzazione al rilascio di titoli accademici di I° livello, del 20 febbraio 2023, per i corsi in Musica Elettronica indirizzo "compositivo" (DCPL34), Tecnico del Suono (DCPL61) e Musica Applicata (DCPL60), dall'Istituto Saint Louis Music College of Music, per la sede decentrata di Milano, ai sensi dell'articolo 11 del citato d.P.R. n. 212 del 2005;

VISTO il parere favorevole espresso dal CNAM sull'ordinamento dei corsi di studi, nell'adunanza del 15 e 16 maggio 2023;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi del citato articolo 11, comma 2, del d.P.R. n. 212 del 2005, in data 23 novembre 2023 (delibera 274), dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

DECRETA:

Art. 1



Il Ministro dell'università e della ricerca

1. A decorrere dall'anno accademico 2023/2024, l'Istituto Saint Louis Music Center – College of Music con sede a Roma, è autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. n. 212 del 2005, all'attivazione presso la sede decentrata di Milano dei corsi e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello in:

- Musica Elettronica indirizzo “compositivo” (DCPL34)
- Tecnico del Suono (DCPL61)
- Musica Applicata (DCPL60),

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1 già attivati presso la sede di Roma, sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 2

1. L'Istituto di cui all'articolo 1 provvede:

- a) ad adeguare il proprio statuto prevedendo organi corrispondenti a quelli previsti dal d.P.R. n. 132 del 2003 per le istituzioni di cui alla l. n. 508 del 1999;
- b) a comunicare al Ministero e aggiornare annualmente i dati relativi ai propri organi, al personale docente e amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria;
- c) a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 3

1. L'ANVUR procede alla valutazione periodica della sede decentrata di cui all'articolo 1, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del d.P.R. n. 212 del 2005, alla conclusione del secondo anno e del quinto anno di attività e, in seguito, con cadenza quinquennale. Nuovi corsi possono essere autorizzati solo successivamente alla valutazione positiva resa dall'ANVUR non prima della conclusione del secondo anno.

2. In caso di valutazione negativa da parte dell'ANVUR, si provvede con decreto del Ministro alla revoca dell'autorizzazione concessa. L'Istituto assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.

3. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della l. n. 508 del 1999, si provvede in ordine all'autorizzazione concessa ai sensi del presente decreto secondo le modalità e i termini che saranno definiti da tale regolamento.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini